

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **9/1962** (ECLI:IT:COST:1962:9)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **MANCA**

Camera di Consiglio del **21/11/1961**; Decisione del **20/02/1962**

Deposito del **27/02/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1443**

Atti decisi:

N. 9

ORDINANZA 20 FEBBRAIO 1962

Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 58 del 3 marzo 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione emessa il 17 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Filadelfia su ricorso di Maiolo Giuseppe, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;

2) deliberazione emessa il 16 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana su ricorso di Di Feo Franco, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;

3) deliberazione emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Serra San Bruno su ricorso di Vavala' Erminio, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961.

Ritenuto che, con le deliberazioni adottate dai Consigli comunali indicati in epigrafe, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei nn. 3 e 9 del detto articolo e in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione;

che, in questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 22 marzo 1961, l'8 aprile 1961 e il 20 aprile 1961, chiedendo che si dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale

Considerato che, con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961, questa Corte ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del Testo unico sopra indicato, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni anzidette in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che, per quanto attiene ai casi di ineleggibilità, nella predetta sentenza n. 42 si è precisato che essi non sono limitati alla capacità e all'indegnità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 48 della Costituzione, ma comprendono anche quelli stabiliti dalla legge ordinaria (T.U. del 16 maggio 1960, n. 570, art. 15);

che, nella successiva sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa Corte ha ritenuto che l'uguaglianza del voto stabilita dall'art. 48 della Costituzione, non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore: risultato che dipende esclusivamente dal sistema adottato per le elezioni dal legislatore ordinario;

che non si ravvisa, né è stato dedotto, alcun motivo che possa indurre a modificare la decisione ora ricordata, anche in riferimento all'art. 48 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le cause elencate in epigrafe e dichiara la manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale sollevata con le deliberazioni sopra indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.